

Legge regionale 10 maggio 2002, n.15

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell' I.R.P.E.T.) e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 "Testo unico delle leggi sul personale")

1. Al comma 7 dell'articolo 150 della legge regionale n. 51 del 1989, prima delle parole: "Nessuna liquidazione" sono inserite le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 4 bis,".

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 151 della legge regionale n. 51 del 1989)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 151 della legge regionale n. 51 del 1989, aggiunto con l'articolo 24 della legge regionale 14 aprile 1999, n. 20, e' aggiunto il seguente:

"4 bis. La disposizione di cui al comma 4 non si applica al personale trasferito da Enti il cui ordinamento prevede un trattamento integrativo di quiescenza identico a quello garantito dalla Regione ai propri dipendenti, qualora tali Enti versino alla Regione una somma pari alla differenza di cui all'articolo 150, comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento. Alla cessazione dal servizio, la Regione assicura ai dipendenti suddetti l'integrale trattamento integrativo di cui all'articolo 150.".

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET")

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 59 del 1996, e' sostituito dal seguente:

"2. Al personale dipendente dell'Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali. Si applicano altresì gli articoli 149, 150, 151, 152, 153 e 154 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale)".

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di

organizzazione del personale")

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2000 e' sostituita dalla seguente:

"a) fra i dirigenti e il personale regionale appartenente alla categoria D o alla categoria C;"

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2000 e' sostituita dalla seguente:

"b) fra i dirigenti e il personale appartenente alla categoria D o alla categoria C di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;"

ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"2. Per il responsabile delle strutture di supporto di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), la nomina e' subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento".

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"3. Al personale di cui ai commi 10 e 11 si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13.

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000 e' aggiunto il seguente:

"10 bis. Una quota non superiore al cinquanta per cento del personale dipendente assegnato agli uffici di segreteria di supporto a ciascun componente della Giunta, con arrotondamento all'unita' superiore, puo' essere reclutata con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, tra il personale non appartenente all'amministrazione regionale."

ARTICOLO 6

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2000)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"4. L'assunzione a tempo determinato non consente il passaggio diretto al ruolo unico regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), così come disciplinato dalla presente legge".

ARTICOLO 7 (Disposizioni finali)

1. Al personale trasferito all'agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) o all'agenzia di promozione economica della Toscana (APET) prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, con oneri a carico delle rispettive agenzie, le disposizioni dell'articolo 150 della legge regionale n. 51 del 1989, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. All'atto della definitiva cessazione dal servizio presso l'ARTEA o l'APET di ogni interessato, la Regione versa all'agenzia una somma pari alla differenza di cui all'articolo 150, comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento.

2. La disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge si applica con decorrenza dalla data di cui all'articolo 20, comma 2 della legge regionale n. 59 del 1996.